

Legge regionale 08 aprile 1997 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).**

**Art. 5**

*(Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988e alla legge regionale 18/1996)(1)*

1.  
  
( ABROGATO )
2.  
  
( ABROGATO )
3.  
  
( ABROGATO )
4.  
  
( ABROGATO )
5. L'articolo 76 della legge regionale 7/1988 è abrogato.

6.  
  
( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Commi 1, 2, 3 e 4 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.

**2** Abrogato il comma 6, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).